

## Art. 1.

*Contributo di vigilanza*

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2024 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premiorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2023 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

## Art. 3.

*Termini e modalità di versamento*

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2024.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

4. Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti di cui all'art. 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.

## Art. 4.

*Riscossione coattiva*

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

## Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 7 febbraio 2024

*Il Presidente ff.:* BALZANI

*Il segretario:* NISPI LANDI

24A01373

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.


**Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. (Provvedimento n. 143).**

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;



Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'art. 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; nonché l'art. 45, comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, che ha modificato l'art. 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevedendo, in particolare, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3-*duodecies* del citato art. 45, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;

Visto il regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOPTA  
il seguente provvedimento:

## INDICE

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegato A

Allegato B

Art. 1.

### *Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022*


1. All'art. 1, comma 1, le parole «commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies*» sono sostituite con le parole «commi da 3-*octies* a 3-*duodecies*».

2. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al netto del relativo onere fiscale.» sono aggiunte le seguenti: «L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 45, comma 3-*duodecies*, del decreto-legge di cui all'art. 1.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «gli utili di esercizi successivi.» sono aggiunte le seguenti: «L'impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni di cui all'allegato A secondo le istruzioni di cui all'allegato B.»;

c) al comma 6, dopo le parole: «al netto del relativo onere fiscale.» sono aggiunte le seguenti: «L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 45, comma 3-*duodecies*, del decreto-legge di cui all'art. 1.».



## Art. 2.

*Pubblicazione*

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

*Per il direttorio integrato*  
Il Presidente  
SIGNORINI

ALLEGATO A

1. *Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile - riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)*

1.1. Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

1.2 Tabella A

Esercizio 2022 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)	
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (b)	
3. Effetto impegni verso gli assicurati % $(c)=(b)/(a)$	
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile $(d)=(a)-(b)$	
5. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati (e)	
6. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati % $(f)=(e)/(b)$	

1.3 Tabella B

(Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono aumentate)

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (g)	
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (h)	
3. Effetto impegni verso assicurati % $(i)=(h)/(g)$	
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata $(l)=(h)-(e)$	
5. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile $(m)=(g)-(l)$	
6. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati (n)	
7. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati % $(o)=(n)/(l)$	



## 1.3 Tabella B

(Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono diminuite)

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (g)	
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)	
3. Variazione minusvalenze sospese (h)=(g)-(a)	
4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile (i)	
5. Effetto impegni verso assicurati % (l)=(i)/(g)	
6. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata (m)=(i)-max [0;e+(h)*(c)]	
7. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (n)=(g)-(m)	
8. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati (o)	
9. Dividendi distribuiti a valore riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati % (p)=(o)/(m)	

2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo)

## 2.1 Tabella A

Esercizio 2022 - Minusvalenze sospese	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)	

## 2.2 Tabella B

Esercizio 2023 - Minusvalenze sospese	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (b)	
2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)	
3. Variazione minusvalenze sospese (c)=(b)-(a)	

## 2.3 Tabella C

Esercizio 2023 - Patrimonio netto - minusvalenze sospese - Riserva indisponibile	Valori
1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022 (a)	
2. Variazione dell'esercizio (c)	
3. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023 (d)=(a)+(c)	

## 3. Altre informazioni

## ALLEGATO B

Le informazioni di cui all'Allegato A sono prodotte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che, nell'esercizio 2023, hanno adottato la deroga al criterio di valutazione «minore tra costo e mercato» dei titoli appartenenti al portafoglio non durevole, di cui all'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (decreto-legge n. 73/2022). Tali informazioni vanno fornite nella nota integrativa, parte A, punto i), dove sono illustrati, in particolare, i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole.

1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile - riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)

Le imprese che ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies non hanno tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3-decies, terzo periodo, nel presente paragrafo riportano soltanto l'informazione che a fronte delle minusvalenze sospese è stata determinata solo una riserva indisponibile e non anche una riserva disponibile, con connessa possibilità di distribuire dividendi.

## 1.1 Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

Nel presente paragrafo le imprese indicano la tipologia di polizze assicurative per le quali, ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, primo e secondo periodo, si è tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3-decies, terzo periodo. Vanno, altresì, illustrati i criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati,



nonché le eventuali modifiche a tali criteri intervenute nell'esercizio 2023, rispetto all'esercizio 2022, con le relative motivazioni. In particolare, va chiarita l'eventuale diversità tra le percentuali di cui alle voci «Effetto impegni verso gli assicurati %» delle tabelle A e B.

### 1.2 Tabella A

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies(1), al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo(2); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» figura l'importo distribuito nell'esercizio 2023 a fronte della riserva disponibile di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».

### 1.3 Tabella B (Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono aumentate)

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo(3); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto

(1) Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell'art. 45, comma 3-octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole di cui è stata applicato il comma 3-octies è pari a euro 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a euro 360, nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo di euro 360, al netto del relativo onere fiscale.

(2) anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

(3) Anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

- minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e la voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» di cui alla tabella A.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» figura la differenza tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto che l'impresa intende distribuire nell'esercizio 2024 a fronte della riserva disponibile, di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

### 1.3 Tabella B (Da compilare solo se nel 2023 le minusvalenze sospese sono diminuite)

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa ha tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» va segnalato l'importo indicato nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» di cui alla tabella A.

Nella voce «Variazione minusvalenze sospese» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» di cui alla presente tabella.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» va segnalata la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo(4); andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili».

Nella voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» figura l'effetto impegni verso gli assicurati di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese».

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» e il saldo, se maggiore di zero, tra la voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati» di cui alla tabella A e la voce «Variazione minusvalenze sospese» della tabella B moltiplicata per la voce «Effetto impegni verso gli assicurati %» di cui alla tabella A(5). Qualora la voce «Variazione minusvalenze sospese» della tabella B sia in valore assoluto superiore alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» di cui alla tabella A, la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» va posta

(4) Anche l'importo di tale riserva è al netto del relativo onere fiscale.

(5) Se il saldo è minore o uguale a zero, la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata» è pari alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile».



uguale alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile» di cui alla tabella B(6).

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile» va segnalata la differenza tra la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e la voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» figura l'importo che l'impresa intende distribuire nell'esercizio 2024 a fronte della riserva disponibile rettificata.

Nella voce «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati %» va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci «Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile rettificata - effetto impegni verso gli assicurati» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati - riserva disponibile rettificata».

**2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo).**

#### 2.1 Tabella A

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies(7), al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

#### 2.2 Tabella B

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo delle minusvalenze sospese, al netto del relativo onere

(6) In tale situazione, accanto alla denominazione della voce va indicato (m)=(i) e in calce alla tabella va spiegato perché vale questa uguaglianza.

(7) Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell'art. 45, comma 3-octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole cui è stata applicato il comma 3-octies è pari a euro 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a euro 360, nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» va indicato l'importo di euro 360, al netto del relativo onere fiscale.

fiscale, di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo art. 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» va segnalato l'importo indicato nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» di cui alla tabella A.

Nella voce «Variazione minusvalenze sospese» figura la differenza fra le voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» e «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022» di cui alla presente tabella.

#### 2.3 Tabella C

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022» figura l'importo di cui alla voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese» della tabella A.

Nella voce «Variazione dell'esercizio» va indicato l'importo della voce «Variazione minusvalenze sospese» della tabella B.

Nella voce «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023» figura la somma algebrica delle voci «Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022» e «Variazione dell'esercizio». Andrà inserito, se esistente, il «di cui: ammontare da integrare mediante utili degli esercizi successivi».

#### 3. Altre informazioni

Va fornita, distintamente per l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023, l'informazione:

*i)* con riferimento ai titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al decreto-legge n. 73/2022, art. 45, comma 3-octies, sul raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni e per i titoli cui è stato applicato il comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo e il comma 3-decies, primo e secondo periodo. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa;

*ii)* su quale sarebbe stato il risultato di esercizio, al lordo e al netto delle imposte, se le minusvalenze sospese fossero state registrate in conto economico. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa.

**24A01442**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-063) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

